




*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE  
PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

IL DIRETTORE GENERALE



Destinatari in allegato

Oggetto: d.p.c.m. 4 aprile 2018 (G.U. n. 135 del 13 giugno 2018). Modalità e criteri per l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'art. 12 comma 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294.

In attuazione di quanto previsto all'art. 2 comma 3 dei d.p.c.m. 4 aprile 2018, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 135 del 13 giugno 2018, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto ad elaborare e definire un documento contenente "Modalità e criteri per l'esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art.12 comma 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294".

Sulla base di tali indirizzi le singole regioni e/o province autonome interessate dovranno avviare la procedura per consentire al personale dipendente delle ex Autorità di bacino interregionali o regionali di cui alla legge 183/1989, che all'entrata in vigore del d.m. 294/2016 risultava incardinato non nei ruoli delle medesime Autorità ma nei ruoli regionali o di altre amministrazioni locali e che a quella data svolgeva esclusivamente funzioni e attività proprie delle Autorità di bacino, di esercitare l'opzione ai fini del trasferimento nei ruoli del nuovo ente.

Si segnala la rilevanza della procedura in oggetto che, una volta conclusa, consentirà alle nuove Autorità di bacino distrettuale di rafforzare la propria struttura organizzativa attraverso l'inserimento nei propri ruoli del personale che ha già lavorato nelle Autorità di bacino regionali e interregionali (ormai definitivamente soppresse) ricadenti nel territorio di riferimento del distretto.

SG.  
Lubrano

*due*  
*de Lubrano*  
*Segretario*

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Gaia Checcucci

CHECCUCCI GAIA  
MINISTERO  
DELL'AMBIENTE/97047140583  
DIRETTORE  
GENERALE  
28.09.2018

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque  
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma - E mail: sta-udg@minambiente.it; PEC: dgsta@pec.minambiente.it

*Q*

## MODALITA' E CRITERI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE

(Art. 12 c. 4 del D.M. 25 ottobre 2016, n. 294)

L'art.12 comma 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, prevede che *“I dipendenti delle Autorità di bacino interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 incardinati non nei ruoli delle medesime Autorità ma nei ruoli regionali o di altre amministrazioni locali, possono esercitare il diritto di optare per il trasferimento nelle dotazioni organiche provvisorie delle Autorità di bacino così come determinate ai sensi del comma 3. Il d.p.c.m. di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. emanato d'intesa con le regioni e province autonome interessate, individua anche il personale che ha esercitato il diritto di opzione di cui al presente comma”*.

In fase di predisposizione dei d.p.c.m., in occasione degli incontri avuti con le regioni afferenti ai vari distretti idrografici, è stato convenuto *“di avviare la procedura finalizzata all'individuazione del personale avente diritto all'esercizio dell'opzione per il trasferimento nelle dotazione organiche dell'Autorità di bacino dopo l'emanazione del medesimo decreto, previa determinazione da parte del Ministero dell'Ambiente delle modalità e dei criteri per l'esercizio dell'opzione e fermi restando i diritti del personale che potrebbe optare”*.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 4 aprile 2018, emanati ai sensi dell'art. 63 comma 4 del d.lgs. 152/2006 e pubblicati sulla G.U. del 13 giugno 2018, si sono perfezionati i trasferimenti di personale, risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ancora esistenti ex lege 183/1989 alle nuove Autorità di bacino distrettuali, sono state definitivamente approvate le dotazioni organiche e sono state stabilite, d'intesa con le regioni territorialmente interessate, le sedi operative dei nuovi Enti.

I suddetti d.p.c.m. all'art. 2 comma 3 prevedono che *“il Ministero dell'Ambiente individua, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del d.p.c.m., le modalità e i criteri per l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'art. 12, comma 4 del DM 25 ottobre 2016, per il trasferimento nei ruoli delle Autorità di bacino distrettuali del personale appartenente ai ruoli regionali o di altre amministrazioni locali, il cui territorio di competenza ricada nei singoli distretti idrografici”*.

Alla luce di quanto sopra e, in particolare, del combinato disposto dell'art. 12 comma 4 del D.M. 294 del 25.10.2016 e dell'art. 2 comma 3 del d.p.c.m. 4 aprile 2018, il presente documento dettaglia le modalità e i criteri per l'esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art. 12 comma 4 del citato d.m., ai fini del corretto espletamento della procedura da parte delle singole regioni interessate.

#### 1) REQUISITO SOGGETTIVO:

Possono esercitare l'opzione di cui all'art. 12, comma 4 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre 2016, n° 294 i dipendenti delle Autorità di bacino interregionali o regionali di cui alla legge 183/1989 che all'entrata in vigore del d.m. 294/2016 risultavano incardinati non nei ruoli delle medesime Autorità ma nei ruoli regionali o di altre amministrazioni locali e che a quella data svolgevano esclusivamente funzioni e attività proprie delle Autorità di bacino.

L'opzione può, dunque, essere esercitata solo da personale incardinato nei ruoli regionali o di altre amministrazioni locali, a vario titolo assegnato alle Autorità di bacino regionali o interregionali ex lege 183/1989 (ad esempio in comando, assegnazione, distacco, ...) per lo svolgimento di funzioni e attività proprie delle Autorità di bacino. Tale personale deve, inoltre, risultare dalla ricognizione dei dipendenti delle Autorità di bacino compiuta dai Segretari Generali ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 3 del d.m. 294/2016, trasmessa al Ministero dell'Ambiente e approvata nella seduta delle Conferenze Istituzionali Permanenti delle Autorità del 23 maggio 2017.

Nella procedura di opzione saranno, pertanto, coinvolte solo le regioni nei cui ruoli risultava incardinato il personale avente tali requisiti. Analogo discorso può essere fatto per le amministrazioni locali che a vario titolo avevano personale messo a disposizione delle Autorità di bacino interregionali o regionali di cui alla legge 183/1989. Anche in tal caso detto personale deve risultare dalla ricognizione dei dipendenti delle Autorità di bacino compiuta dai Segretari Generali ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 3 del d.m. 294, trasmessa al Ministero dell'Ambiente e approvata nella seduta delle Conferenze Istituzionali Permanenti delle Autorità del 23 maggio 2017.

#### 2) REQUISITO OGGETTIVO

Le Autorità di bacino regionali o interregionali di cui alla legge 183/1989 richiamate all'art. 12 comma 4 sono quelle Autorità organizzate come strutture autonome rispetto agli uffici regionali, seppur operanti con personale incardinato nei ruoli di altre amministrazioni.

### 3) MODALITA' E TEMPISTICHE DELLA PROCEDURA

La procedura per il diritto di opzione per il trasferimento nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino distrettuali è attivata dalle singole regioni che hanno nei propri ruoli il personale di cui al punto 1), su impulso del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente interessata, e deve concludersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore dei d.p.c.m..

A tal fine il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dà avvio alla procedura dando formale comunicazione alle regioni interessate dalla procedura del numero e dei riferimenti del personale che potrebbe optare, come risultante dalla ricognizione dei dipendenti delle Autorità di bacino compiuta dai Segretari Generali ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 3 del d.m. 294/2016, trasmessa al Ministero dell'Ambiente e approvata nella seduta delle Conferenze Istituzionali Permanenti delle Autorità del 23 maggio 2017.

La regione provvede alla pubblicazione di apposito avviso relativo all'esercizio del diritto di opzione sul Bollettino Regionale e/o comunicazione diretta agli interessati nonché altre forme di pubblicità, laddove previste dai rispettivi ordinamenti. L'Autorità di bacino distrettuale territorialmente interessata provvede alla pubblicazione dei presenti criteri e dell'eventuale avviso sul proprio sito istituzionale.

Deve essere dato un termine di almeno 30 giorni per l'esercizio dell'opzione e in tale periodo gli uffici dell'Autorità di bacino distrettuale restano a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito all'eventuale inquadramento del personale optante nell'ambito della dotazione organica approvata con d.p.c.m. e delle possibili sedi di lavoro previste per lo stesso in base all'assetto organizzativo dell'ente, qualora approvato e/ o degli indirizzi operativi e organizzativi eventualmente approvati dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale.

L'opzione può essere esercitata esclusivamente per il trasferimento nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale che ha incorporato l'Autorità regionale o interregionale presso cui lavorava l'optante.

L'opzione si esercita inviando una nota di richiesta in carta libera indirizzata alla Regione di appartenenza e, per conoscenza, all'Autorità di bacino distrettuale che ha incorporato l'Autorità di bacino interregionale/regionale soppressa, presso la quale il richiedente ha prestato servizio, dalla quale si evinca il possesso dei requisiti sopra riportati. La nota deve essere trasmessa alla Regione e, per conoscenza all'Autorità di bacino distrettuale di riferimento, con una delle seguenti modalità: a.) mediante posta elettronica certificata; b.) consegna diretta con acquisizione del protocollo in

entrata della Regione presso cui si presta servizio; c.) raccomandata postale con avviso di ricevimento;

L'istruttoria sulle richieste pervenute è effettuata dalla Regione di appartenenza entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'opzione, che provvede a redigere l'elenco del personale che ha esercitato il diritto di opzione e lo trasmette all'Autorità di bacino distrettuale, unitamente al proprio nulla-osta al trasferimento.

L'Autorità di bacino distrettuale prende atto dell'elenco del personale che ha esercitato il diritto di opzione e della sussistenza dei requisiti per l'opzione, acquisisce il nulla-osta al trasferimento prodotto dalla Regione o da altro ente e provvede ad inquadrare il personale nei ruoli dell'Autorità.

La procedura si conclude con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino che provvede ad inquadrare il personale nei ruoli dell'Autorità. L'atto del Segretario Generale è notificato alla Regione interessata e trasmesso al Ministero dell'Ambiente.

#### 4) REGIONI INTERESSATE DALLA PROCEDURA DI OPZIONE

Le Regioni interessate dalla procedura ex art. 12 comma 4 del d.m. 294 del 25.10.2016, tenendo conto delle risultanze della ricognizione compiuta nel 2017, sono:

- 1) Per il distretto delle Alpi Orientali – Provincia autonoma di Trento
- 2) Per il distretto del fiume Po – Regione Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
- 3) Per il distretto dell'Appennino Settentrionale – Regione Liguria e Toscana
- 4) Per il distretto dell'Appennino Centrale – Regione Marche, Abruzzo e Lazio
- 5) Per il distretto dell'Appennino Meridionale – Regione Basilicata, Molise, Campania e Calabria